



IL PROCESSO VERBALE DELLA MEDIAZIONE

Gustav Klimt, L'albero della vita - 1905, Bruxelles, Palazzo Stoclet

Dott. Eugenio Vignali

Nelle discussioni in tema di mediazione civile e commerciale vi è spesso un utilizzo indifferenziato dei termini “verbale di conciliazione”, “verbale di mediazione” e “verbale di accordo”, che genera non poca confusione soprattutto nei commenti all’art. 12 del Dlgs 28/2010, quello che contiene i riferimenti alla domanda di omologazione dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti.

Uno dei motivi di ciò è sicuramente il fatto che la normativa ha visto una evoluzione nel lessico utilizzato: l’originale “Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali” prevedeva al punto s) che fosse il “verbale di conciliazione” ad avere efficacia esecutiva e nel resto del testo i professionisti erano definiti “conciliatori” e gli organismi erano “di conciliazione”. Nelle varie fasi di redazione e approvazione dei testi che regolano il nuovo istituto, si è passati però da tale originaria definizione a quella forse più ampia di mediazione, mantenendo il primo termine solo ad indicare, nella versione definitiva

dell’art. 1 del Dlgs 28/2010 e del DM 180/2010, “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”.

Ciò ha portato alcuni mediatori a utilizzare una diversa denominazione del verbale basata proprio sull’esito del procedimento, per cui il verbale di mediazione positivo diventa un “verbale di conciliazione”. Questa interpretazione trova una sponda nella circolare del Ministero della Giustizia del 20/12/2011 nella quale, commentando i dati statistici dei primi nove mesi di vita dell’istituto in oggetto, si riporta che: “il 52,58% delle mediazioni si chiudono con un verbale di conciliazione” intendendo, appunto, con esito positivo. Vale la pena ricordare anche i pre-esistenti procedimenti di conciliazione, soprattutto in materia commerciale e societaria, in parte assorbiti dal nuovo istituto, e il fatto che i primi mediatori sono stati di fatto i “vecchi conciliatori”, circostanza di cui i primi procedimenti di mediazione hanno forse risentito, mantenendo la denominazione di “verbali di conciliazione” là dove sarebbe stato più corretto parlare di “verbale di mediazione”. Allo stato attuale, va rilevato

tuttavia che da nessuna parte nella normativa e nelle pur lunghe istruzioni e interpretazioni ministeriali si fa riferimento specificamente né al “verbale di conciliazione” né al “verbale di mediazione” ma solo genericamente al “processo verbale” (art. 11 Dlgs 28) e al “verbale di mancata partecipazione” (nel DM 145/2011 a modifica dell’art. 7 del DM180/2010) e al “verbale di accordo” negli art. 12 e 17 del Dlgs 28/2010 e negli art. 8 e 16 del DM 180/2010, alimentando la confusione lessicale in quanto tali ultime previsioni normative non sembrano identificare in modo univoco e inequivocabile l’atto cui si riferiscono (nello specifico: l’oggetto della omologazione).

Due recenti decreti di omologazione riflettono questa ambiguità: il Tribunale Ordinario di Lamezia Terme il 17-02-12 omologa un “verbale di conciliazione”, mentre il Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, emette invece in data 15-3-2012 un “decreto di omologazione di verbale di accordo”, nel quale “constatato che sono stati presentati il verbale di avvenuta conciliazione nonché la scrittura privata che consacra l’accordo amichevole raggiunto dalle parti ... omologa la scrittura privata di

accordo”.

Entrambi i decreti contengono la medesima citazione all’art 12 d.lgs. 28/2010 ma i due tribunali sembrano tuttavia individuare l’oggetto dell’omologazione in documenti diversi: uno nel verbale di conciliazione, l’altro nella “scrittura privata” distinta e autonoma dal verbale, anche se è possibile che l’accordo raggiunto dalle parti a Lamezia Terme sia contenuto nel verbale di mediazione, portando così all’omologazione del verbale stesso. L’impostazione del Tribunale di Ostia sembra tuttavia la più corretta dal punto di vista formale, optando per una distinzione dei due documenti, purtroppo, però, per quanto riguarda la loro denominazione, in un punto successivo del decreto il giudice scrive: “preso atto che sia il verbale di accordo che la scrittura privata ...”, utilizzando ora il termine “verbale di accordo” mentre in precedenza aveva utilizzato “verbale di avvenuta conciliazione”.

Come si può vedere, c’è una certa confusione e ambiguità nella terminologia, il cui chiarimento non dovrebbe appassionare solo i membri dell’Accademia della Crusca ma è di stretta rilevanza giuridica in quanto consente, ad esempio, di stabilire con chiarezza quale documento è effettivamente omologato dal tribunale, nonché i suoi eventuali elementi ritenuti essenziali al fine della accettazione della domanda di omologazione.

Da questa breve analisi dei testi della normativa, della poca giurisprudenza e della dottrina in materia di mediazione, ritengo di poter comunque concludere che la denominazione da utilizzare nella titolazione e nei riferimenti del processo verbale dell’incontro di mediazione possa semplicemente essere quella di “verbale di mediazione” al cui interno saranno poi specificati i possibili esiti: positivo con accordo allegato (e non contenuto), negativo, negativo per mancata partecipazione. Il termine “conciliazione” resta così solamente l’auspicato obiettivo dell’azione del mediatore. ■